



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Alla SUA Regione Autonoma della Valle d'Aosta
RUP Arch. Maurizio Caputo
protocollo@pec.comune.arvier.ao.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Aosta
ordine.aosta@ingpec.eu

Oggetto: **Pratica CNI n° 4886225** - Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, della direzione lavori, assistenza, misura e contabilità relativi ai lavori di restauro del Castello La Mothe sito nel Comune di Arvier, classificato quale Bene culturale ai sensi del d.lgs. 42/2004, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR M1.C3 - INV.2.1 - Attrattività Borghi Linea A Progetto Agile Arvier. La cultura del cambiamento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU Azione 08 Museo del futuro alpino.

Spett.le Responsabile,
come noto, la Legge 21 aprile 2023 n. 49 recante “*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.*” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2023, n. 104 ed entrata in vigore il 20/05/2023), applicabile anche alla Pubblica Amministrazione ed alle società partecipate disciplinate dal D.Lgs. n. 175/2016, pone a **pena di nullità delle clausole difformi, l'obbligo** del committente di corrispondere al professionista intellettuale un compenso equo, intendendosi come tale quello **proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto**, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e **conforme a specifici parametri individuati, per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, dai Decreti Ministeriali** adottati ai sensi dell'[articolo 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 24 Marzo 2012, n. 27](#) (art. 1, comma 1, L. n. 49/2023). La regola si estende anche al caso di compenso risultante **dall'esito della gara ed all'affidamento ovvero ancora alla predisposizione di un elenco di fiduciari**. Per la progettazione e gli altri servizi di ingegneria e architettura, l'art.41 comma 15 del D.Lgs. 36/2023 e l'allegato I.13 individuano le modalità di determinazione dei corrispettivi rinviando al D.M. 17/06/2016 e precisando che: “*I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento*”. Sulla base di tale disposizione, pertanto, i parametri di cui al D.M. 17/06/2016 non sono più solo una “*base di riferimento*”, ma devono essere **obbligatoriamente** utilizzati dalle Stazioni Appalti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 è posto, quale principio fondamentale del Codice dei contratti, il **divieto di gratuità della prestazione intellettuale** nonché ribadita l'applicazione dell'equo compenso.

Ne consegue che il corrispettivo per il S.I.A. stimato sulla base del D.M. 17/06/2016 **non è in alcun modo ribassabile**, rappresentando un compenso equo ai sensi della L. n. 49/2023. È di contro ribassabile l'importo stimato a titolo di "spese", a fronte di una differente organizzazione proposta dall'operatore economico, nei limiti in cui esso non incida sull'entità del compenso stimato come equo.

A tal fine si veda la Delibera ANAC n. 343 del 20 luglio 2023 con la quale, pur con riferimento al D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che *"dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero "criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", come previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente qualitativa. Diversamente opinando, non si spiegherebbe né la previsione della nullità, rilevabile anche d'ufficio, della clausola che fissi un compenso inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale né l'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, come anticipato, aveva eliminato l'obbligatorietà delle tariffe minime. Si tratta di una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici, come testimoniato dai plurimi riferimenti contenuti nel testo del d.lgs. 50/2016 (tra i tanti, si segnalano l'art. 23, in tema di livelli della progettazione, ove è previsto che la progettazione deve assicurare "la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera" e l'art. 30, in tema di principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, ove la qualità è anteposta agli altri principi che devono regolare l'affidamento degli appalti pubblici); ed infine che la disciplina recata dalla L. 49/2023, in quanto legge speciale - come lo è la disciplina dei contratti pubblici - ma cronologicamente successiva al D.lgs. 50/2016, è destinata a prevalere su eventuali disposizioni di segno contrario contenute nel menzionato testo".*

Da ultimo, la posizione assunta da Codesto Consiglio ha trovato recente ed autorevole suffragio dalla sentenza n. 634/2024 del TAR Veneto. Il Giudice amministrativo con questa pronuncia ha evidenza che la L. n. 49/2023 trova piena applicazione nella materia dei contratti pubblici anche per le procedure soggette al regime del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che a quelle sottoposte al D.Lgs. n. 36/2023, per il quale peraltro è espressamente richiamata dall'art. 8. Infatti, chiarisce il TAR la L. n. 49/2023, non presentando alcuna "antinomia" (intesa come la situazione nella quale due norme prevedono conseguenze giuridiche incompatibili rispetto ad una medesima fattispecie) anzi "l'interpretazione letterale e teleologica della L. n. 49/2023 depone in maniera inequivoca per la sua applicabilità alla materia dei contratti pubblici.

Il "compenso" determinato ai sensi del DM 17/06/2016 -prosegue il TAR- non è solo una delle voci che costituiscono il prezzo, ma è da "qualificare anche come compenso equo ai sensi della legge n. 49/2023, che sotto tale aspetto stabilisce che è equo il compenso dell'ingegnere o architetto determinato con l'applicazione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1". Ne deriva che in quanto compenso equo esso "deve ritenersi non ribassabile dall'operatore economico" in quanto in caso di ribasso il contratto perfezionatosi con la p.a. risulterebbe affetto da nullità relativa e di protezione con le conseguenze di cui

sopra si è detto. Tuttavia, precisa il Giudice amministrativo, se non è ribassabile il “compenso”, sono comunque ribassabili gli oneri di cui alla voce “spese ed oneri accessori” ed è, pertanto, pienamente applicabile il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

Alla luce di queste conclusioni assunte è opinione del collegio che l’equo compenso rappresenta una tutela per i liberi professionisti, in quanto permette loro di conseguire un corrispettivo equo e proporzionato anche da un contraente forte quale è la Pubblica Amministrazione e anche in misura superiore a quella che sarebbero stati disposti ad accettare per conseguire. Tale rappresentazione consente di escludere in maniera assoluta che la legge n. 49/2023 produca di per sé effetti anticoncorrenziali o in contrasto con la disciplina dell’Unione Europea.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all’avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)

